

Giulia Emanuela Padovani NOTAIO

Lissone (MB) 20851 – Via Assunta, 15 Tel. 039/2450803 Fax 1782752299 Cell. 3398104553 gpadovani@notariato.it - www.notaiogpadovani.it

DOCUMENTAZIONE per VENDITA DI IMBARCAZIONI

- 1. Documenti d'identità (fronte-retro) e dei codici fiscali sia delle parti
- 2. Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione del matrimonio (o certificati di stato libero o vedovanza) del venditore
- 3. Cittadinanza della parte acquirente
- 4. Se acquista una società, dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che la società ha i requisiti di nazionalità previsti dalla legge per acquistare l'imbarcazione.
- 5. Licenza che abilita alla navigazione (verificare l'intestazione della stessa). Da tale documento occorre ricavare gli estremi di identificazione dell'imbarcazione (nome o numero di iscrizione, sede dell'ufficio di iscrizione, lunghezza fuori tutto, stazza lorda).
- 6. Prezzo di vendita.

* Tassazione:

- L'atto è soggetto a registrazione con le imposte fisse risultanti dall'art. 7 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, ed è soggetto a imposta di bollo secondo le regole ordinarie.

* Tipologia di imbarcazioni da diporto:

Occorre far riferimento al D. Lgs. 18 luglio 2005 n. 171 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 202 del 31.8.2005), con cui è stato approvato il nuovo Codice della nautica da diporto. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto (dette "unità da diporto") si distinguono in:

- + NAVI (unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri),
- + IMBARCAZIONI (unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri)
- + NATANTI (queste ultime costituite dalle unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri)

* Vendita per dichiarazione unilaterale venditore:

- 1 E' possibile utilizzare, per l'iscrizione nei pubblici registri, la dichiarazione <u>unilaterale</u> di vendita (art. 252 cod. nav.), con firma autenticata dal notaio, per:
- a) imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore a 10 metri e fino a 24 metri;
- b) navi e galleggianti di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate (se a motore) o 25 tonnellate (a vela o remi).
- 2 I natanti da diporto, in quanto non siano iscritti negli appositi registri (ai sensi dell'art.27 del Codice della nautica da diporto, sono esclusi dall'ambito dei beni mobili registrati; per la loro vendita non e' necessaria l'autentica notarile.

L'atto autenticato viene redatto in doppio originale, ed è soggetto a **registrazione** - Onorario di repertorio: 50%

* Contratto di vendita:

- 1 E' necessaria l'autentica del <u>contratto</u>, e quindi anche della firma dell'acquirente (art. 252 cod. nav.), per:
- a) navi da diporto (unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri);
- b) navi e galleggianti di stazza lorda superiore a 10 tonnellate (se a motore) o 25 tonnellate (a vela o remi).

<u>L'atto autenticato viene redatto in doppio originale, ed è soggetto a **registrazione** - Onorario di repertorio: 100%</u>